



## CONVENZIONE

**Attuazione della misura *Bonus Politiche Attive - Misure per sostenere e accompagnare le persone nei percorsi di politica attiva del lavoro***

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di \_\_\_\_\_, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, d'ora in poi Regione

E

L'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Cà Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e pertanto al presente atto autorizzato, d'ora in poi Veneto Lavoro

## PREMESSO CHE

- il Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo plus della Regione del Veneto per il periodo 2021-2027 (di seguito PR Veneto FSE+ 2021-2027), approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022)5655 dell'1 agosto 2022 e successivamente recepito dalla Regione del Veneto con propria presa d'atto di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 16 agosto 2022, ha tra i suoi obiettivi quello di innalzare il livello di occupazione nel territorio regionale, migliorando l'accesso alle misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, secondo un approccio strategico che pone le persone al centro per accompagnarle nelle transizioni lavorative;
- il PR Veneto FSE+ 2021-2027 promuove, altresì, la partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
- il PR Veneto FSE+ 2021-2027 considera anche le situazioni di particolare vulnerabilità sociale ed economica e intende sostenere la partecipazione al mercato del lavoro delle persone che versano in condizione di maggiore fragilità, anche ricorrendo a sostegni economici, pur sempre in ottica di attivazione, responsabilizzazione e autonomia;
- il PR Veneto FSE+ 2021-2027 intende sostenere l'occupazione in Veneto attraverso la realizzazione di politiche attive che puntano a qualificare l'offerta di lavoro, proponendo percorsi rivolti alle persone in cerca di occupazione personalizzati, flessibili e mirati, proposti tenendo conto dei processi di assessment e avvalendosi della rete regionale dei servizi per il lavoro;
- il PR Veneto FSE+ 2021-2027 prevede anche la realizzazione di politiche di conciliazione, tra cui la creazione di strumenti volti a facilitare l'accesso a servizi che alleggeriscono i carichi di cura dei lavoratori e delle lavoratrici, quali i voucher di conciliazione, i buoni servizio e altri incentivi in grado di fornire un sostegno concreto alle famiglie e alle persone con carichi di cura, consentendo loro di partecipare attivamente al mercato del lavoro;
- il PR Veneto FSE+ 2021-2027 prevede di agire in complementarità con gli altri fondi e programmi regionali e nazionali, in particolare rispetto al Programma GOL del PNRR (Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione");
- nel contesto sopra esposto di programmazione pluriennale del PR Veneto FSE+ 2021-2027, la Regione del Veneto si appresta ad avviare la misura "Bonus Politiche Attive" per incentivare le persone



disoccupate o inattive, eventualmente in condizione di svantaggio, a partecipare ai percorsi di politica attiva; la misura prevede tre tipologie di contributo:

- Bonus di accesso, da erogare alle persone che iniziano un percorso di accompagnamento al lavoro;
  - Bonus di partecipazione, da erogare alle persone che stanno partecipando alle attività di politica attiva;
  - Bonus per la ricerca attiva, da erogare alle persone che, dopo aver completato un percorso di politica attiva, trovandosi ancora in condizione di disoccupazione, necessitano di un accompagnamento ulteriore;
- al fine di garantire l'erogazione periodica, tempestiva e regolare dei benefici ai destinatari, in data 4 ottobre 2024 è stata stipulata una convenzione quadro tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il cui schema è stato adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 10 settembre 2024, con cui si prevede che la Regione del Veneto sia responsabile della gestione delle misure ed eroghi i benefici per il tramite di INPS;
  - il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR Veneto FSE+ 2021-2027, versione approvata con Decreto n. 25 del 21 maggio 2024 dal Direttore dell'Autorità di Gestione FSE, designa Veneto Lavoro come Organismo Intermedio, in conformità all'art. 71, comma 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, autorizzando l'ente a svolgere attività per conto dell'Autorità di Gestione, come specificate in convenzioni apposite;
  - Con DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata adottata la direttiva "Bonus Politiche Attive - Misure per sostenere e accompagnare le persone nei percorsi di politica attiva del lavoro" che dettaglia gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità di attuazione nel quadro della programmazione del PR Veneto FSE+ 2021-2027, in cui si inserisce;
  - Con la medesima DGR, la Regione ha incaricato Veneto Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio del PR Veneto FSE+ 2021-2027, dell'attuazione della misura "Bonus Politiche Attive", in linea con le funzioni attribuite all'ente dalla Legge regionale del 13 marzo 2009, n. 3;
  - La citata DGR n. 1029/2024 prevede, altresì, che le modalità di erogazione dei benefici siano disciplinate da un apposito accordo operativo tra INPS e la Direzione Lavoro, il quale coinvolgerà anche Veneto Lavoro, come Organismo Intermedio incaricato dell'attuazione;

#### VISTO

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (di seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022)5655 del 01/08/2022 relativa all'approvazione del Programma Regionale Veneto Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" CCI2021IT05SFPR018;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 16 agosto 2022 "Programmazione 2021-2027 Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". PR FESR e PR FSE+ della Regione



del Veneto per il periodo 2021-2027 in attuazione del Reg. (UE) 2021/1060, del Reg. (UE) 2021/1058 e del Reg. (UE) 2021/1057. Presa d'atto della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il programma "PR Veneto FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo Investimenti per l'occupazione e la crescita per la regione Veneto in Italia CCI 2021IT05SFPR018", n. C(2022)5655 del 01/08/2022, e trasmissione degli atti ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 26 del 25 novembre 2011”;

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce lo strumento dell'Unione europea per la ripresa, NextGenerationEU, per promuovere la ripresa economica dopo la crisi COVID-19 e ne definisce la modalità di funzionamento;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare, la Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” del PNRR;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 Novembre 2021 “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”, pubblicato in G.U. n. 306 del 27 dicembre 2021;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 15 marzo 2022 - Programma nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - Adozione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) del Veneto;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1559 del 12 dicembre 2023 che approva l'aggiornamento del Piano Attuativo Regionale (PAR) Veneto del Programma GOL con la ripartizione delle risorse per l'annualità 2023;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Decreto Legislativo 30 giugno, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- la Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge regionale 8 giugno 2012, n. 21;
- il Decreto del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE n. 25 del 21 maggio 2024 di approvazione del documento “Valutazione dei rischi ex ante per le verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2, Reg. (UE) 2021/1060)” e delle modifiche al SIGECO del PR Veneto FSE+ 2021-2027 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 10 settembre 2024 che approva lo schema di convenzione quadro tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'erogazione di Bonus finalizzati a sostenere la partecipazione alle politiche attive del lavoro e alla ricerca attiva e di incentivi alle assunzioni da parte delle imprese, a valere sul PR Veneto FSE+



2021-2027, Obiettivo “Investimenti per l'occupazione e la crescita”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 15;
- la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;

ciò premesso che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra costituite:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1**

##### **Oggetto della convenzione**

La presente convenzione disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro per la realizzazione delle attività descritte nella direttiva “Bonus Politiche Attive - Misure per sostenere e accompagnare le persone nei percorsi di politica attiva del lavoro”, Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, atto che, unitamente ai relativi allegati, le Parti dichiarano di conoscere e qui da ritenersi interamente richiamato e al quale le sottoscrittrici dichiarano di riferirsi - in via principale – per lo svolgimento delle rispettive attività.

#### **Art. 2**

##### **Impegni di Veneto Lavoro**

Veneto Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio, come sopra rappresentato, si impegna a:

1. Realizzare le attività secondo quanto indicato nella direttiva, Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
2. Definire e trasmettere all’Autorità di Gestione del PR Veneto FSE+ 2021-2027 il proprio sistema di gestione e controllo, come indicato al successivo art. 5;
3. Presentare, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un Progetto che definisce gli elementi di dettaglio per l’attuazione della misura, da sottoporre all’approvazione, con Decreto, da parte del Direttore della Direzione Lavoro;
4. Proporre eventuali aggiornamenti e/o integrazioni al Progetto di cui al punto precedente da sottoporre all’approvazione, con Decreto, da parte del Direttore della Direzione Lavoro;
5. Disporre l’aggiornamento e l’implementazione delle strutture informatiche necessarie all’esecuzione, monitoraggio e rendicontazione del Progetto;
6. Programmare gli interventi e adottare gli atti conseguenti, in coerenza con le attività previste;
7. Implementare il sistema di presentazione delle domande e dei controlli in linea con il sistema di gestione e controllo del PR Veneto FSE+ 2021-2027 vigente;
8. Procedere all’attuazione, ossia provvedere alle istruttorie delle domande presentate dai destinatari, nonché al controllo delle medesime, secondo le modalità definite all’interno del sistema di gestione e controllo di cui all’art. 5;
9. Autorizzare l'INPS al pagamento dei benefici, comunicando l’elenco dei beneficiari e indicando le corrispondenti risorse finanziarie;
10. Implementare tutte le azioni necessarie per favorire la rapida liquidazione dei contributi concessi ai destinatari;



11. Garantire un monitoraggio finanziario, fisico e procedurale che permetta un controllo dell'avanzamento degli interventi nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti UE e dalle disposizioni nazionali di monitoraggio, segnalando eventuali criticità nell'attuazione, al fine di poter intervenire tempestivamente con azioni correttive e verificare l'impatto occupazionale della misura;
12. Sviluppare quanto necessario per garantire ai competenti uffici regionali lo svolgimento delle regolari attività di monitoraggio e certificazione delle spese alla Commissione europea, anche attraverso l'implementazione di appositi servizi tra i propri sistemi informativi e quelli regionali;
13. Conservare presso la propria sede la documentazione inerente alla realizzazione della presente attività, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti UE e, in particolare, dall'art. 69 del RDC;
14. Fornire ogni tre mesi alla Direzione Lavoro, quale Struttura Responsabile dell'Attuazione del PR Veneto FSE+ 2021-2027, una relazione descrittiva delle attività realizzate, oggetto della presente convenzione, comprensiva del dettaglio dei pagamenti effettuati da INPS.

### **Art. 3**

#### **Impegni della Regione del Veneto**

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, si impegna a:

1. Trasferire all'INPS le risorse necessarie ai pagamenti da disporre, nell'ambito dell'Accordo operativo sottoscritto tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro ed INPS;
2. Supervisionare l'attività dell'Organismo Intermedio ed eseguire la verifica di qualità sul lavoro svolto (*quality review*);
3. Individuare, con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro, le misure di politica attiva per cui è prevista l'erogazione dei bonus;
4. Fornire a Veneto Lavoro le informazioni relative alle misure di politica attiva a gestione regionale, ai fini dell'erogazione dei bonus.

### **Art. 4**

#### **Modalità di esecuzione delle attività**

Le Parti si impegnano a svolgere le attività oggetto della presente convenzione nel rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione previste dalla direttiva e dal Progetto, di cui al precedente art. 2, punti 1 e 3.

Ciascuna delle parti è direttamente responsabile dell'esatta realizzazione delle attività, per quanto di propria competenza ed in conformità a quanto previsto nella convenzione.

Per lo svolgimento delle attività l'Ente Veneto Lavoro potrà avvalersi di personale interno e/o di servizi e/o di collaboratori esterni, individuati sulla base delle specifiche professionalità e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

Si precisa che non è previsto alcun corrispettivo a Veneto Lavoro per l'attività svolta ai sensi della presente Convenzione.

### **Art. 5**

#### **Sistema di gestione e controllo**

L'Ente Veneto Lavoro è tenuto ad adottare un proprio sistema di gestione e controllo coerente con le disposizioni del RDC e con il Sistema di gestione e controllo del PR Veneto FSE+ 2021-2027 e a definire e tenere aggiornato il quadro delle procedure e delle piste di controllo in conformità alle indicazioni dell'Autorità di Gestione del Programma.



A tale scopo, l'Ente Veneto Lavoro fornisce all'Autorità di Gestione, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il proprio sistema di gestione e controllo ai sensi dell'art. 71 del RDC, comprensivo della manualistica e degli strumenti operativi e, successivamente alla valutazione positiva da parte dell'Autorità di Gestione, provvede all'adozione formale.

Qualsiasi modifica degli assetti organizzativi che possa avere un impatto sui predetti sistemi di gestione e controllo deve essere oggetto di informazione tempestiva all'Autorità di Gestione.

## **Art. 6**

### **Controlli**

L'Ente Veneto Lavoro, in relazione alle attività di cui al precedente articolo 2 della presente convenzione, effettua le verifiche di gestione, di cui all'articolo 74 del RDC, che dovranno essere condotte secondo le procedure definite nel proprio sistema di gestione e controllo e in coerenza con le procedure del sistema di gestione e controllo del PR Veneto FSE+ 2021-2027.

L'Ente Veneto Lavoro esegue, pertanto, verifiche amministrative volte ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei bonus, e verifiche in loco, volte ad accertare che i pagamenti siano stati effettivamente disposti, nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni di gestione e controllo delle operazioni.

L'Ente Veneto Lavoro è tenuto a segnalare all'Autorità di Gestione qualsiasi impedimento o difficoltà nel regolare svolgimento dei controlli.

L'Ente Veneto Lavoro deve garantire, in qualsiasi momento, agli uffici dell'Autorità di Gestione competenti per le verifiche di gestione, ai funzionari autorizzati della Regione e all'Autorità di Audit del Programma, la piena disponibilità di tutti i documenti probatori per ogni verifica della corretta realizzazione delle attività.

L'Autorità di Gestione, in quanto responsabile della gestione e attuazione del PR Veneto FSE+ 2021-2027, conformemente al principio della sana gestione finanziaria (art. 69 del RDC), effettua controlli sull'Organismo Intermedio, comprendenti un campione delle domande di rimborso dei beneficiari, in modo da poter valutare come sono state realizzate le verifiche.

## **Art. 7**

### **Irregolarità e recuperi**

L'Ente Veneto Lavoro è tenuto a comunicare all'Autorità di Gestione tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi degli art. 69, par. 2 e 74, par. 1, lett. d) del RDC.

L'Ente Veneto Lavoro ha il compito di revocare integralmente o parzialmente gli importi oggetto di irregolarità ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale, nonché di recuperare gli importi indebitamente versati, informando tempestivamente l'Autorità di Gestione per gli adempimenti di sua competenza.

In attuazione degli artt. 69 e 74 del RDC ed in conformità con quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del PR Veneto FSE+ 2021-2027 in tema di prevenzione, rilevazione e correzione di eventuali irregolarità o frodi, l'Organismo Intermedio si attiva celermente per il recupero degli importi indebitamente versati ai beneficiari, garantendo una tempestiva e diretta informazione all'Autorità di Gestione, e per le eventuali segnalazioni tramite schede OLAF, ogni volta che, in esito a propri controlli (amministrativi, in loco, rendicontali), individui una violazione del diritto europeo suscettibile di arrecare un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione Europea.

## **Art. 8**

### **Monitoraggio**



L'Ente Veneto Lavoro deve assicurare la raccolta di tutti i dati relativi all'attuazione del Progetto, necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il monitoraggio, le verifiche, gli audit e la valutazione.

L'Ente Veneto Lavoro deve, inoltre, garantire l'alimentazione del sistema informativo regionale, attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici, di avanzamento procedurale e riguardanti le verifiche di gestione di propria competenza come specificate nel precedente art. 6.

#### **Art. 9**

##### **Informazione e pubblicità**

Le Parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dall'articolo n. 49 del RDC e in coerenza con quanto previsto dal Piano di comunicazione del PR Veneto FSE+ 2021-2027.

Gli interventi informativi e pubblicitari devono rispettare le disposizioni previste dall'allegato IX e agli artt. 46, 47 e 50 del RDC, al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato dall'investimento del Fondo Sociale Europeo Plus.

#### **Art. 10**

##### **Decorrenza e durata**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2027, fermo restando che l'operatività della stessa è subordinata alla disponibilità di risorse destinate alla misura da parte della Regione del Veneto e dalla stessa comunicate e trasferite a INPS.

#### **Art. 11**

##### **Risorse**

Le risorse destinate alla realizzazione delle attività di cui all'art. 1 con le modalità previste dalla direttiva "Bonus Politiche Attive - Misure per sostenere e accompagnare le persone nei percorsi di politica attiva del lavoro", quantificate in complessivi euro 70.000.000,00, graveranno sul PR Veneto FSE+ 2021-2027, codice di programma CCI2021IT05SFPR018, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022)5655 del 1/08/2022 nell'ambito degli Obiettivi specifici a) c) h).

Sulla base del fabbisogno rilevato, la dotazione è così suddivisa:

- Priorità 1. Occupazione - Obiettivo specifico a) 10.000.000,00 euro;
- Priorità 1. Occupazione - Obiettivo specifico c) 20.000.000,00 euro;
- Priorità 3. Inclusione sociale - Obiettivo specifico h) 40.000.000,00 euro.

La dotazione complessiva si compone di una parte di provvista, pari ad euro 69.000.000,00 e di una parte di rimborso delle spese sostenute da INPS, quantificabile complessivamente in euro 1.000.000,00.

La spesa troverà copertura a valere sul "bilancio di previsione 2024-2026".

Qualora, dopo l'avvio del Progetto, una parte del budget assegnato ai diversi Obiettivi specifici non dovesse essere utilizzata, previa analisi dei dati di monitoraggio, sarà possibile, con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro, rimodulare le risorse tra Obiettivi specifici, mantenendo invariato lo stanziamento complessivo, al fine di massimizzare l'uso del budget assegnato.

Secondo quanto stabilito nella convenzione quadro tra Regione del Veneto e INPS sopra richiamata, la Regione del Veneto trasferisce a INPS la provvista finanziaria prima dell'avvio delle erogazioni dei benefici. In seguito, la Regione del Veneto, anche in funzione dell'avanzamento delle erogazioni effettuate, trasferisce



a INPS con cadenza periodica le risorse del fondo; ammontare e periodicità dei trasferimenti verranno definiti nell'accordo operativo.

Il trasferimento delle risorse è subordinato alla effettiva disponibilità di cassa e al corretto espletamento degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio in capo all'Ente Veneto Lavoro e ad INPS.

Veneto Lavoro è tenuta a presentare una rendicontazione separata per ciascun obiettivo specifico e a rendicontare trimestralmente, secondo le modalità previste all'articolo 2, i sostegni effettivamente erogati.

Qualora sia necessario al fine del raggiungimento dei target di spesa del Programma, la Regione del Veneto potrà chiedere a Veneto Lavoro ulteriori rendicontazioni straordinarie rispetto a quanto definito nel paragrafo precedente.

## **Art. 12**

### **Clausola risolutiva**

La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle attività prestate da Veneto Lavoro. In caso di esecuzione irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro cui Veneto Lavoro dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente atto.

In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Regione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti, da determinare con atto del Direttore della Direzione Lavoro, fino alla risoluzione della convenzione.

## **Art. 13**

### **Obblighi di riservatezza e segretezza delle parti**

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'attuazione della direttiva "Bonus Politiche Attive - Misure per sostenere e accompagnare le persone nei percorsi di politica attiva del lavoro", nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: Regolamento UE 2021/1060, Legge regionale del 13 marzo 2009, n. 3.

Così come disposto dalla DGR n. 596/2018, il titolare dei trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture regionali afferenti alla Giunta Regionale, è la Giunta Regionale, che, sulla base di quanto previsto in tema di assetto organizzativo dell'Amministrazione Regionale, per l'esecuzione del succitato Progetto, delega il Direttore della Direzione Lavoro, dott. Alessandro Agostinetti, quale responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento dell'incarico ricevuto.

Veneto Lavoro assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art 28 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), secondo le modalità e nei termini di cui al separato atto di nomina.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente Veneto Lavoro dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nella realizzazione della succitata misura sono dati personali e come tali sono soggetti all'applicazione del Regolamento 2016/679/UE e del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR e della DGR n. 596/2018.

## **Art. 14**

### **Foro competente**



Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Amministrazione regionale e Veneto Lavoro relativamente all'esecuzione degli obblighi derivati dal presente atto è competente il Foro di Venezia.

### **Art. 15**

#### **Disposizioni generali**

L'Ente Veneto Lavoro è tenuto al rispetto delle direttive di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 e s.m.i., con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi (lett. A) e a quelle in materia di personale dipendente (lett. C).

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

La presente convenzione composta da numero 14 articoli è stata letta, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Lavoro

